



LEGGE 10 agosto 2023, n. 112

Testo del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 – decreto PA bis - (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 144 del 22 giugno 2023), coordinato con la legge di conversione 10 agosto 2023, n. 112 recante: *«Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025.»*

A cura della segreteria generale, degli uffici e dei coordinatori

LE MISURE

- SUI CONCORSI,
- SULLA FORMAZIONE,
- SUGLI INCARICHI TEMPORANEI AL PERSONALE ATA

1. Per i concorsi banditi fino al 2026, è prevista **una prova scritta** da sostenere con l'ausilio di mezzi informatizzati, con più quesiti a risposta multipla.

La prova dovrà accertare le conoscenze e competenze del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico - metodologico e sull'informatica e sulla lingua inglese.

(Art. 20 co. 1 lettera a , punto 1)

2. La **prova orale** dovrà accertare, in particolare, le conoscenze e le competenze del candidato nella disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa ed anche le competenze didattiche e l'abilità nell'insegnamento anche attraverso un test specifico.

(Art. 20 co. 1 lettera a , punto 2).

3. La graduatoria sarà formata sulla base delle valutazioni della prova scritta, della prova orale e dei titoli, nel limite dei posti messi a concorso. Potrà essere integrata, sempre nel limite dei posti banditi, nel numero delle eventuali rinunce intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali.

(Art. 20 co. 1 lettera a, punto 3)

4. La redazione dei quesiti della prova scritta è assegnata a una o più università o consorzi universitari ovvero enti pubblici di ricerca e al Formez PA.

(Art. 20 co. 1 lettera a, punto 4)

5. Idonei concorsi ordinari 2020 e concorsi STEM

Le graduatorie dei concorsi ordinari 2020 e concorsi STEM [2022] sono integrate con i candidati risultati idonei (per avere raggiunto o superato il punteggio minimo) e sono prorogate sino al loro esaurimento. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, queste graduatorie così integrate sono utilizzate in coda rispetto alle immissioni in ruolo necessarie al raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR (parliamo delle 70 mila assunzioni previste con il nuovo sistema di formazione e reclutamento).

La presente disposizione non si applica più ai prossimi concorsi *(ai concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione)*.

(Art. 20 co.2)

6. Formazione iniziale

- ✓ Coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l'abilitazione, nei cinque anni precedenti,
- ✓ coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale del concorso straordinario bis,
- ✓ i titolari di contratti di docenza nell'ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni **accedono** ai primi tre cicli percorsi universitari e accademici di formazione iniziale relativi alla classe di concorso interessata, nei limiti della riserva di posti e con le modalità stabiliti con decreto adottato dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'istruzione e del merito.

(Art. 20, co. 3 lett. a)

7. Conseguimento di un'altra abilitazione

Coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su altro grado di istruzione e coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno possono conseguire l'abilitazione in altre classi di concorsi o gradi di istruzione attraverso l'acquisizione di 30 CFU/CFA. E' anche possibile svolgere i **corsi in modalità telematica sincrona** senza il vincolo di acquisire i 10 CFU di tirocinio diretto (con l'impegno in presenza nelle classi non inferiore a 12 ore) esclusivamente presso i Centri che organizzano e impartiscono percorsi accreditati.

(Art. 20, co. 3 lett. b)

8. Conseguimento dell'abilitazione con 30 CFU/CFA

- ✓ Coloro che hanno svolto servizio presso le scuole statali o paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l'abilitazione, nei cinque anni precedenti,
- ✓ coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura del concorso straordinario bis , **conseguono**, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l'abilitazione all'insegnamento attraverso l'acquisizione di 30 CFU o CFA tra quelli che compongono il percorso universitario e accademico di formazione iniziale.

(Art. 20, co. 3 lett. b-bis)

9. Sostegno

Fino al 31.12.2024 coloro che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione ed anche nelle scuole paritarie e nei percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e che siano in possesso del titolo di studio valido per l'insegnamento - compresi i docenti assunti a tempo indeterminato nei ruoli dello Stato - **accedono** ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, nei limiti della riserva di posti e con le modalità stabilite con decreto ministeriale e senza l'obbligo di superare la prova preselettiva.

(Art. 20 co. 3 lett. d-01)

10. Chi possiede i 24 CFU

Coloro che accederanno al concorso con 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022 e risulteranno vincitori effettueranno il percorso abilitante durante l'anno di prova e formazione integrando i CFU/CFA mancanti (36 crediti) del percorso universitario di formazione iniziale, con oneri a carico dei partecipanti. Anche in questo caso la prova finale può essere sostenuta per non più di due volte. Il secondo mancato superamento della prova finale determina la cancellazione del vincitore del concorso dalla relativa graduatoria.

(Art. 20, co. 3 lett. d-1)

11. Erogazione dei corsi in modalità telematica

Per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025 i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale potranno essere svolti, a esclusione delle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche, comunque sincrone, in misura non superiore al 50 per cento del totale.

(Art. 20, co. 3 lett. d-2)

12. ITP

Fino al 31 dicembre 2024 i diplomi che danno accesso alle classi di concorso del tipo B rimangono validi ai fini della partecipazione ai concorsi. Dopo tale data per la partecipazione al concorso ai posti di insegnante tecnico-pratico è richiesto il possesso della laurea, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di I livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso, e dell'abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di concorso.

(Art. 20, co. 3 lett. e)

13. Velocizzazione delle procedure concorsuali

Al fine di assicurare la conclusione delle operazioni concorsuali nei tempistici stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e al conseguimento del target PNRR M4C1-14, con decreto del MIM, di concerto con il MEF, sono determinati i compensi da corrispondere

- al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici banditi dal MIM per il reclutamento del personale dirigenziale, docente ed ATA delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado,
 - al personale addetto alla vigilanza delle medesime prove concorsuali,
 - al referente informatico d'aula in caso di procedure informatizzate
- e gli ulteriori compensi premiali a favore dei membri delle commissioni dei concorsi connessi all'attuazione del PNRR.

(Art. 20, co. 4)

14. Insegnanti di RC

Aumenta la percentuale dei partecipanti al prossimo concorso straordinario (che si aspettava da circa un venti anni) per gli insegnanti di religione cattolica.

(Art. 20, co. 6- a, b)

15. Incremento della dotazione organica del MIM

- La dotazione organica del Ministero dell'istruzione e del merito è incrementata di due posizioni dirigenziali di livello generale e di otto posizioni dirigenziali amministrative di livello non generale,
- il MIM è autorizzato a reclutare, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente pari a 40 unità di personale da inquadrare nell'Area dei funzionari del CCNL Comparto Funzioni Centrali 2019-2021,

allo scopo di dare risposta:

- ✓ alle maggiori funzioni amministrative del Ministero dell'istruzione e del merito,
- ✓ alla necessità di garantire l'organizzazione e il funzionamento del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore e del sistema di istruzione e formazione professionale (IeF.P.),
- ✓ alla necessità di rafforzare le funzioni di controllo e ispettive verso le istituzioni scolastiche e l'Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione e del merito.

(Art. 21, co. 1)

16. Incarichi temporanei a personale ATA

Le Scuole impegnate nell'attuazione degli interventi relativi al PNRR possono attingere alle graduatorie di istituto per lo svolgimento di attività di supporto tecnico, finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui hanno la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori.

Per tale finalità possono attivare incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023.

(Art. 21 co. 4 bis)